



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

AOPEMAC - DGPEMAC REGISTRO UFFICIALE	
<i>Rema</i> N°	2145
DATA	18/01/2012

Ai membri del Comitato di Sorveglianza del
FEP 2007/2013

LORO SEDI

Oggetto: Comitato di Sorveglianza FEP 2007/2013 - Chiusura procedura scritta abbreviata per l'approvazione del documento "Nota metodologica – Art. 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n°1198/2006 - Compensazioni Socio-economiche per la gestione della flotta comunitaria".

Con nota n. 44893 del 20 dicembre u.s. è stata attivata una procedura di consultazione scritta abbreviata per l'approvazione del documento inerente "Nota metodologica – Art. 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n°1198/2006 - Compensazioni Socio-economiche per la gestione della flotta comunitaria", con le integrazioni apportate sulla base delle indicazioni formulate nella riunione del 16 dicembre u.s..

Al riguardo, non essendo pervenute osservazioni nei tempi indicati, il documento allegato si intende approvato.

Il Responsabile dell'Autorità di Gestione
Francesco Saverio Abate

NOTA METODOLOGICA

Oggetto: Articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n°1198/2006

Compensazioni Socio-economiche per la gestione della flotta comunitaria

Il Fondo Europeo per la Pesca può contribuire al finanziamento delle misure socio-economiche proposte dallo Stato Membro per i pescatori colpiti dagli sviluppi delle politiche per la pesca. Lo scopo di questo Articolo è quello di alleviare l'impatto socio-economico della ristrutturazione della flotta comunitaria. Riguarda la concessione di compensazioni individuali cofinanziate dal FEP e miranti anche alla riconversione o alla diversificazione dell'attività dei pescatori in ambiti diversi da quello della pesca marittima.

Il fatto di rientrare nel contesto di un Piano di Adeguamento dello Sforzo di Pesca non è una precondizione per l'attivazione di questa misura.

Ai sensi dell'Art. 3 lettera "b" del Regolamento FEP si definisce "pescatore" una qualunque persona che svolga un'attività di pesca professionale a bordo di una imbarcazione in attività, tale da essere riconosciuta dallo Stato Membro. Nel caso di pescatori non imbarcati al momento della attivazione della misura, è necessario determinare che il beneficiario sia effettivamente un pescatore professionale attraverso la verifica di un suo precedente ed effettivo imbarco su un peschereccio in attività ai sensi dei Criteri di Ammissibilità approvati in Cabina di Regia.

La diversificazione non implica il previo abbandono dell'attività di pesca ma permette ai pescatori di svolgere un'attività addizionale in un ambito differente da quello della pesca marittima¹. Se i pescatori decidono di continuare a svolgere la loro attività di pesca come occupazione primaria e desiderano anche investire in un'attività differente, come ad esempio il turismo, allora possono accedere agli aiuti per la diversificazione [Art. 27.1(a)].

In merito al calcolo della compensazione spettante ai beneficiari, in base ai costi approvati questa potrà essere corrisposta in misura del 60% dell'investimento, nel limite massimo di 60.000 euro per singolo beneficiario, come esplicitato nella seguente tabella.

<u>Partecipazione dei beneficiari all'investimento</u>	<u>Quota di contribuzione pubblica</u>	<u>Limite di finanziamento per SINGOLO beneficiario</u>	<u>Limite di finanziamento per l'investimento</u>
10 %	90%	30.000	90.000
20 %	80%	40.000	160.000
30 %	70%	50.000	250.000
40%	60%	60.000	Nessuno

¹ Per attività di pesca si intende l'attività professionale diretta alla cattura o alla raccolta di "risorse acquatiche vive" in ambienti marini, salmastri o dolci. L'espressione "risorse acquatiche vive" si riferisce alle specie acquatiche disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita marina

La riconversione professionale di cui alla lettera (c) dell'art. 27, per contro, implica un cambiamento completo dell'attività professionale e dunque l'abbandono definitivo della professione di pescatore attraverso la cancellazione dal registro dei pescatori marittimi. In tal caso è prevista una compensazione di 40.000 euro per singolo beneficiario.

Il premio sarà corrisposto in un'unica soluzione, previa dimostrazione della cancellazione del beneficiario dal registro dei pescatori marittimi, a prescindere dalla presentazione di un progetto di riconversione professionale.

I beneficiari di questa azione potranno riprendere l'attività di pesca professionale trascorsi 5 anni dall'abbandono della professione, previa la restituzione dell'intero premio percepito.

Possono beneficiare di una compensazione *una tantum* [Art.27.1(e)] quei pescatori che hanno lavorato a bordo di una qualsiasi imbarcazione da pesca per almeno 12 mesi anche non continuativi, fermo restando che abbiano lavorato negli ultimi 2 mesi (dei 12) sull'imbarcazione oggetto di una misura di arresto definitivo, cioè che il proprietario abbia restituito la licenza di pesca nell'ambito delle procedure per l'arresto definitivo delle attività di pesca.

Per gli imbarcati sulle navi abilitate alla pesca del tonno rosso il requisito degli ultimi due mesi di imbarco è ridotto ad un solo mese.

I beneficiari devono risultare imbarcati sul natante al momento della restituzione della licenza di pesca o al momento del disarmo dell'imbarcazione qualora questo si verifichi prima della restituzione della licenza di pesca nell'ambito delle procedure di arresto definitivo.

Per beneficiare dell'*una tantum* i pescatori non devono essere proprietari dell'imbarcazione oggetto dell'arresto definitivo.

La compensazione *una tantum* è calcolata nella misura massima pari a 12 mensilità del minimo monetario garantito ai sensi dei Contratti nazionali collettivi di lavoro. Il premio, previa dimostrazione della sospensione dell'attività di pesca, è corrisposto *pro rata temporis* in funzione del periodo di inattività.

Qualora il pescatore riprenda la sua attività professionale prima che sia passato un anno dalla data di ricevimento della compensazione *una tantum*, quest'ultima dovrà essere rimborsata *pro rata temporis*.

I giovani pescatori che acquistano per la prima volta la proprietà parziale o totale di una imbarcazione attrezzata per la pesca in mare, di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e di età compresa tra i 5 e i 30 anni, hanno diritto agli aiuti del FEP, sulla base dell'art. 27, par. 2, del Regolamento 1198/2006. I pescatori devono dimostrare di essere in possesso di libretto di navigazione (o foglio matricolare) da almeno 5 anni e di essere stati imbarcati per almeno 18 mesi nell'ambito dell'ultimo quinquennio su un'imbarcazione da pesca, o in alternativa poter dimostrare di possedere una formazione professionale equivalente.

Al fine di definire un tetto al valore di mercato relativo all'imbarcazione da acquistare verrà utilizzata la Tabella dei premi per l'arresto definitivo. Il valore del premio corrispondente all'imbarcazione in questione verrà moltiplicato per due.

In ogni caso, l'art. 27, par. 3, limita l'entità dell'aiuto specificando che: " Il premio non potrà superare il 15% del costo di acquisto della proprietà né l'importo di € 50.000,00." Tale disposizione si intende applicata nel senso che la parola " premio" si riferisce alla sovvenzione totale ricevuta per



l'acquisizione dell'intera proprietà dell'imbarcazione. Ciò significa che se più giovani pescatori fanno domanda di sovvenzione per acquisire quote della medesima imbarcazione, la somma di tutte queste sovvenzioni deve essere pari a questo premio e deve di conseguenza rispettare il tetto di € 50.000,00 e il 15% del costo di acquisizione della proprietà di questa imbarcazione.

[Allegato Metodo di Calcolo del Congruo Valore dell'imbarcazione]

ALLEGATO

Metodo di Calcolo del Congruo Valore dell'imbarcazione Paragrafo 2 dell'Art.27 (Acquisto prima imbarcazione per i giovani pescatori).

Di seguito si riportano gli step da seguire per determinare il congruo valore dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto:

1 – Individuare il Premio di base utilizzando la seguente tabella di cui al Programma Operativo approvato con Decisione n.7914 dell'11/11/2010 (misura 1.1 Arresto definitivo):

Categoria di nave per stazza	Premio di base in Euro
0<10	11.000/Gt + 2.000
10<25	5.000/GT + 62.000
25<100	4.200/Gt + 82.000
100<300	2.700/GT + 232.000
300<500	2.200/GT + 382.000
500 e oltre	1.200/GT + 882.000

2 - Procedere alla riduzione del valore ottenuto in base all'età del natante:

Età compresa tra 5 e 15 anni	Nessuna modifica
Età compresa tra i 16 ed i 29 anni	- 1,5% per ciascun anno in più rispetto ai 15

3 – Aumentare il valore così ottenuto del 15% (Adeguamento inflazione dal 1999 ad oggi) e moltiplicarlo per 2